SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029** **Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 **Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale***

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Decreti concernenti ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata

Da 01A13280 a 01A13284

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della salute in materia di prodotti fitosanitari nel terzo trimestre 2001, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194.

01A13079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Gandolfo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 novembre 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 15475/2472/2001/Gab./AA.LL. del 22 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Gandolfo (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Achille Togna.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A00639

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Donato Cafagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 20 novembre 2001, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 143/13.2/EE.LL. del 21 novembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santeramo in Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Donato Cafagna.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A00640

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 gennaio 2002.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 gennaio 2002 e scadenza 15 luglio 2005, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25% dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2005, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 15 gennaio 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25% dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai

sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 16 gennaio 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 17 gennaio 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A00683

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2001.

Delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi e on. prof. Antonio Guidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 300, così come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, con il quale il sen. avv. Cesare Cursi e l'on. prof. Antonio Guidi sono stati nominati Sottosegretari di Stato al Ministero della salute;

Ritenuto di provvedere all'individuazione di compiti ed attribuzioni da conferire ai predetti Sottosegretari;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Cesare Cursi e on. prof. Antonio Guidi è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie indicate rispettivamente nei successivi articoli 2 e 3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato operano in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad essi delegate, i Sottosegretari di Stato firmano i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla firma per il tramite dell'Ufficio di gabinetto del Ministro.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato sen. avv. Cesare Cursi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

professioni sanitarie con lauree specialistiche relativamente all'area dei veterinari, farmacisti, chimici, biologi, fisici, psicologi;

attività di contenzioso in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro;

rapporti con il CONI per le problematiche relative alla medicina dello sport;

sanità pubblica veterinaria, alimenti e nutrizione limitatamente ai seguenti settori:

procedure ed altri adempimenti comunitari ed internazionali; import ed export di animali e prodotti di origine animale e controlli alle frontiere esterne;

additivi, aromi, imballaggi, contaminati, tecnologie alimentari, nuovi alimenti, igiene generale della distribuzione e vendita degli alimenti;

rapporti con le regioni; verifica di conformità nell'applicazione della normativa ed attività ispettive;

sanità animale ed anagrafe del bestiame;

igiene dei prodotti di origine animale;

tutela del benessere animale; riproduzione animale e fecondazione artificiale; igiene zootecnica; igiene veterinaria e lotta al randagismo;

farmaco veterinario;

prodotti dietetici, integratori alimentari e prodotti salutistici;

alimentazione animale;

alimenti di origine vegetale;

prodotti fitosanitari;

rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito extracomunitario;

assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani;

interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia in favore di emigrati, di apolidi, di rifugiati politici e di stranieri;

assistenza sanitaria e medico-legale del personale navigante; supporto delle funzioni della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneità permanente al volo;

indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermità dipendenti da cause di servizio, nonché nei ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato on. prof. Antonio Guidi è conferita la delega a trattare gli affari di competenza ministeriale nelle seguenti materie:

attività dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); attività sanitarie delle altre agenzie e organismi specializzati delle Nazioni unite; rapporti con gli uffici OMS in Italia; attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi sanitari internazionali; coordinamento dell'assistenza sanitaria in caso di visite di Stato e di Governo; rapporto sulla salute in Italia nel contesto internazionale;

partecipazione alle attività sanitarie del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, promozione dell'attuazione di programmi, raccomandazioni e normative delle citate organizzazioni;

attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario e dell'attuazione dei relativi programmi di attività, inventario degli accordi bilaterali in ambito sanitario e delle scienze mediche; rapporti con le ambasciate, basi di dati sanitari di Stati esteri;

prevenzione limitatamente ai seguenti settori:

coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera;

promozione della salute con particolare riferimento ai gruppi sociali e alle fasce di età più vulnerabili, integrazioni socio-sanitaria, disabilità e riabilitazione, invalidità civile;

promozione di comportamenti e stili di vita per la salute e relativi interventi in materia di dipendenza da farmaci e sostanze da abuso e di AIDS;

sanità penitenziaria;

incidenti stradali e domestici; aspetti connessi alla protezione civile;

industrie insalubri e ad alto rischio; sostanze e preparati chimici;

salute mentale;

analisi dei modelli socio-sanitari di sviluppo territoriale; strutture delle aziende UU.SS.LL. per la prevenzione; piani attuativi locali; determinanti di salute.

Art. 4.

1. Non sono compresi nelle deleghe di cui ai precedenti articoli 2 e 3 gli atti ed i provvedimenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, quelli da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, quelli che abbiano contenuto normativo, le circolari, gli atti di nomina di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti, degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero, gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro a sé avocati o direttamente compiuti.

2. Nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli citati al comma precedente, i Sottosegretari concorderanno preventivamente con il Ministro le azioni pertinenti.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7 Salute, foglio n. 49

02A00809

DECRETO 10 dicembre 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Mabcampath».

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Mabcampath» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/193/001 10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 3 fiale 3 ml.

Titolare A.I.C.: Milennium & Ilex UK Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 luglio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mabcampath»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE» che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 327;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 20/21 novembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Mabcampath» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale MABCAMPATH nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 3 fiale 3 ml - A.I.C. n. 035274012/E (in base 10) 11NH8W (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Mabcampath» è classificata come segue:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa 3 fiale 3 ml - A.I.C. n. 035274012/E (in base 10) 11NH8W (in base 32); Classe «H/OSP».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 2.517.000 pari a 1.299,92 euro (ex factory, I.V.A. esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 3.326.200 pari a 1.717,84 euro (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente generale: MARTINI

02A00646

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 dicembre 2001.

Azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed avvio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale, finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai settori della tutela ambientale;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 3 dicembre 1999, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Ritenuta l'opportunità di prevedere e disciplinare le possibilità e condizioni di accesso al finanziamento e/o cofinanziamento di azioni formative finalizzate a diffondere, consolidare ed applicare le conoscenze e competenze in materia di attività e servizi ecosostenibili;

Considerato inoltre che è interesse del Ministero promuovere progetti finalizzati allo sviluppo di nuove competenze professionali, nonché ad avviare nuove attività di impresa e professionali coerenti e rispondenti alle linee strategiche di sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile comunitarie e nazionali;

Considerato altresì che l'attuale livello di informazione e cultura ambientale presso le imprese impone il miglioramento e l'integrazione dei criteri di conduzione e gestione delle stesse in senso conforme a princìpi di ecosostenibilità;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2001;

Vista la disponibilità esistente sul capitolo 9202 del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto persegue azioni formative di sostegno allo sviluppo di nuove competenze ed all'av-

vio di nuove attività di impresa e professionali sostenibili di diretta rilevanza ambientale finalizzate a sostenere e diffondere le politiche e strategie comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sviluppo sostenibile.

Art. 2.

Azioni

1. Sono ammessi a finanziamento, nei termini e con le modalità di cui alle linee guida allegate *sub* 1 al presente decreto, i progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 5 aventi ad oggetto attività di formazione rientranti nell'ambito delle seguenti azioni di intervento:

1) Azione *A* - Formazione mirata alla creazione di nuovi skill professionali ed all'inserimento lavorativo di sostegno e supporto a programmi di innovazione di processo e/o di prodotto/servizio delle imprese rispondenti alle politiche di tutela, recupero e salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali.

Settori ammissibili:

estrattivo e manifatturiero - sezioni *C* e *D* della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991;

turistico-alberghiero - legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6 e art. 9;

pesca ed agricoltura.

2) Azione *B* - Formazione mirata allo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, economiche e professionali per l'avvio di nuove attività di impresa sostenibili.

Settori ammissibili:

estrattivo e manifatturiero - sezioni *C* e *D* della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991;

turistico-alberghiero - legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 6 e art. 9;

pesca ed agricoltura.

3) Azione *C* - C.1. Formazione mirata alla creazione di nuovi profili professionali specialistici nei settori della consulenza ed assistenza alle imprese in materia di politiche ambientali e dello sviluppo sostenibile.

Servizi ammissibili:

servizi professionali in materia di contabilità e monitoraggio ambientale; consulenza giuridica ed economica; certificazione e gestione di SGA (sistemi di gestione ambientali); valutazione di impatto ambientale; pianificazione ambientale territoriale e gestione sostenibile del territorio.

C.2. Formazione mirata all'avvio di nuove iniziative di impresa nel settore dei servizi per lo sviluppo, l'implementazione e la gestione di politiche e programmi di impresa sostenibili.

Servizi ammissibili: servizi reali alle imprese di cui ai numeri 55, 63, 64, 72, 73, 74 (limitatamente alle lettere *c, e, f, j, k*), 90 e 93 dell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 maggio 2000.

Art. 3.

Disponibilità finanziarie e ripartizione risorse

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono impegnate risorse finanziarie pari a 3.100.000 euro pari a 6.002.437.000 di lire a valere sul capitolo 9202 del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2001.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le aree di cui all'art. 2, come segue:

azione *A*: 1.500.000 euro pari a 2.904.405.000 di lire;

azione *B*: 800.000 euro pari a 1.549.016.000 di lire;

azione *C*: 800.000 euro pari a 1.549.016.000 di lire.

Art. 4.

Finanziamento

1. Per gli interventi di cui all'art. 2 è previsto un intervento finanziario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fino al 100% del costo del progetto fino ad un massimo di 150.000 euro pari a 290.440.500 lire.

Art. 5.

Soggetti proponenti e beneficiari

1. Possono presentare richiesta di finanziamento università, enti e società, pubblici e privati, di formazione e consulenza qualificati nei termini e con le modalità di cui alle linee guida allegate *sub* 1 al presente decreto.

Art. 6.

Termini, condizioni e modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

1. I soggetti interessati devono presentare apposita richiesta di finanziamento, corredata dagli elaborati progettuali e documenti previsti a pena di esclusione, nei termini e con le modalità di cui alle linee guida allegate *sub* 1 al presente decreto, utilizzando esclusivamente i formulari di cui all'allegato *sub* 2 al presente decreto.

2. Non saranno ammessi a finanziamento progetti per i quali sia già stato richiesto ed ottenuto altro finanziamento regionale, nazionale o comunitario.

3. I formulari di progetto e le linee guida per la presentazione delle richieste di finanziamento e per la gestione dei progetti finanziati sono disponibili in foglio elettronico presso il sito www.minambiente.it/svs/index.htm

4. Le richieste di finanziamento, corredate da tutti i formulari di progetto, sia in formato elettronico, che in formato cartaceo ed i documenti richiesti a pena di esclusione, devono pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Servizio sviluppo sostenibile, via Cristoforo Colombo, 44 - 00100 Roma, in busta chiusa controfirmata dal soggetto mittente sui lembi di chiusura, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. In caso di non corrispondenza fra la copia inviata in formato elettronico e la copia inviata in formato cartaceo farà fede la seconda.

Art. 7.
Condizioni di ricevibilità

1. Costituisce condizione di ricevibilità delle richieste di finanziamento il ricevimento delle stesse, corredato degli elaborati e dei documenti previsti a pena di esclusione, entro il termine di cui all'art. 6, comma 4, e nel rispetto delle modalità di cui alle linee guida allegate *sub* 1 al presente decreto.

2. Quale prova del ricevimento nei termini di presentazione di cui all'art. 6, farà fede esclusivamente la data di protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, servizio sviluppo sostenibile, apposta sulla busta di trasmissione della richiesta di finanziamento.

3. Il controllo delle condizioni di ricevibilità delle richieste di finanziamento, anche in relazione alla completezza degli elaborati e documenti richiesti a pena di esclusione, sarà svolto dal servizio sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Le cause di irricevibilità e di esclusione saranno tempestivamente comunicate al soggetto proponente indicato nella richiesta di finanziamento entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 8.
Valutazione dei progetti proposti

1. Successivamente al controllo di cui all'art. 7, i progetti saranno esaminati ai fini della valutazione ed inserimento in graduatoria.

2. Nella valutazione dei progetti ai fini della compilazione della relativa graduatoria il Ministero si atterrà ai seguenti criteri:

coerenza degli obiettivi rispetto alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e delle regioni in materia di ambiente e sviluppo sostenibile (documenti di riferimento prioritari: relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, 31 gennaio 2001; piano strategico nazionale in materia di sviluppo sostenibile; programmi regionali cofinanziati con fondi strutturali e di settore) (da 0 a 20);

coerenza funzionale obiettivi/finalità/risultati/azioni (da 0 a 20);

tipologia, congruità ed adeguatezza dell'impegno del soggetto terzo in ragione delle finalità da soddisfare (da 0 a 20);

efficienza: qualità/quantità servizi/prodotti di progetto in ragione del costo previsto (da 0 a 15);

metodologie di progettazione e realizzazione dell'intervento (da 0 a 10);

qualità delle risorse da impegnare sulle attività di progetto (da 0 a 10);

eventuale percentuale cofinanziamento (da 0 a 05).

3. Sulla base dei punteggi riportati a seguito delle valutazioni di cui al comma 2 saranno predisposte per ciascuna azione di cui all'art. 2 le graduatorie utili per l'accesso al finanziamento.

4. Non saranno inseriti in graduatoria ai fini dell'ammissione a contributo i progetti con un punteggio di valutazione inferiore a 60.

5. La valutazione dei progetti pervenuti sarà svolta dal servizio sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che si avvarrà di una commissione appositamente nominata.

Art. 9.
Modalità di finanziamento e revoca

1. Con decreto del direttore generale del servizio sviluppo sostenibile si provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento, all'individuazione dei progetti da finanziare, nei limiti di cui all'art. 4 e sulla base delle graduatorie di cui all'art. 8.

2. I progetti inseriti in graduatoria, distinti in ragione delle tre azioni di riferimento di cui all'art. 2, saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di inserimento in graduatoria sino ad esaurimento delle risorse disponibili per azione di riferimento di cui all'art. 3.

3. Nel caso in cui le risorse rimaste disponibili, per ciascuna area di intervento, dopo la copertura del costo ammesso a finanziamento dei progetti ai primi posti in graduatoria, non risultino sufficienti a coprire interamente il finanziamento spettante al progetto immediatamente successivo nella graduatoria medesima, il finanziamento sarà assegnato nella misura ridotta corrispondente all'importo rimasto disponibile.

4. Eventuali risorse residue su una singola azione per carenza di progetti inseriti in graduatoria saranno ripartite tra le restanti azioni in quote corrispondenti al rapporto percentuale della ripartizione dell'importo complessivo delle risorse a queste ultime originariamente destinato.

5. È in facoltà del soggetto attuatore rinunciare alla realizzazione del progetto non ammesso integralmente a contributo causa l'insufficienza delle risorse per l'azione di riferimento. Tali risorse residuali per azione di riferimento saranno utilizzate prioritariamente a copertura delle eventuali quote di cofinanziamento dei progetti già ammessi a contributo nell'ambito dell'azione interessata.

6. Eventuali ulteriori risorse residuali eccedenti la quota utilizzata a termini del comma 5 saranno destinate esclusivamente a copertura dell'eventuale quota di cofinanziamento dei progetti ammessi a contributo nell'ambito delle altre azioni, sempre in quote corrispondenti al rapporto percentuale della ripartizione dell'importo complessivo delle risorse a queste ultime originariamente destinato.

7. L'importo assegnato a titolo di finanziamento sarà erogato dal servizio sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al soggetto proponente nei termini ed alle condizioni di cui alle linee guida allegate *sub* 1 al presente decreto.

8. Eventuali risorse derivanti da revoche totali o parziali disposte dal servizio sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nei confronti di progetti finanziati saranno destinate al finanziamento dei progetti immediatamente successivi nella graduatoria relativa al progetto cui è stato revocato il finanziamento.

Art. 10.
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente o diversamente disposto dal presente decreto, anche in ordine alle condizioni e modalità previste a pena di esclusione in ordine al contenuto, alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti richiesti ed ammessi a finanziamento, ai termini di sottoscrizione ed al contenuto della convenzione da stipularsi con il servizio sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed all'erogazione e revoca dei finanziamenti assegnati, si richiamano integralmente le disposizioni di cui alle linee guida allegate *sub* 1 ed i formulari di cui all'allegato *sub* 2.

Art. 11.
Referente

1. Referente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini del presente decreto è nominata la dott.ssa Daniela Patriarca, Servizio sviluppo sostenibile, Divisione IV, via Cristoforo Colombo, 44 - 00100 Roma - tel. 06/57225929, fax. 06/57225992, e.mail formazione@svs.minambiente.it

Art. 12.
Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana successivamente ai riscontri di legge.

Roma, 5 dicembre 2001

Il direttore generale: LA CAMERA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 11

02A00689

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 gennaio 2002.

Determinazione del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea da e per la Sicilia e da/per le isole minori della Sicilia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, al fine di realizzare la continuità territoriale per la Sicilia, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disponga con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92 ed alle conclusioni della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 della citata legge, gli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di linea effettuati fra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e fra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori;

Vista la delega conferita al presidente della Regione siciliana con nota n. 3424 del 15 marzo 2001 AC;

Vista la nota n. 3089 in data 2 luglio 2001, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei servizi tenutasi a Palermo il 22 giugno 2001, nella quale è stato concordato all'unanimità di estrapolare la definizione degli oneri di servizio pubblico per le tratte che interessano gli aeroporti di Trapani, Pantelleria e Lampedusa subordinatamente alla verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'E.N.A.C., circa la compatibilità complessiva con lo studio predisposto dal Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni;

Vista la lettera con la quale l'E.N.A.C., dando conto di tale verifica, ha formulato la proposta di imposizione di oneri di servizio pubblico;

Visto l'art. 4 del regolamento n. 2408/92 del Consiglio;

Visto che in attuazione del comma 6 dell'art. 135 della citata legge n. 388/2000, è stato disposto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2001, lo stanziamento di lire 100 miliardi;

Visto l'art. 52, comma 34 della legge finanziaria 2002;

Visto che in attuazione del comma 7 dell'art. 135 della citata legge n. 388/2000, è stato disposto il coofinanziamento regionale di lire 75 miliardi iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, cap. n. 478109;

Vista la comunicazione alla Commissione europea n. 9773 in data 20 settembre 2001;

Considerato che l'E.N.A.C. ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a) del regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte interessate dell'intenzione dello Stato di imporre oneri di servizio pubblico;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dalla legge per la istituzione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea al fine di conseguire l'obiettivo della continuità territoriale per la Sicilia, previsto dall'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuità dei servizi di trasporto aereo da e per la Sicilia e dalla Sicilia per/dalle isole minori, la data della quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinata all'accertamento che non si renda necessario l'espletamento della gara di appalto di cui al citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato altresì, tale accertamento è condizionato all'esercizio della facoltà dei vettori di pronunziarsi in ordine all'accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Articolo unico

Al fine di assicurare la continuità territoriale per la Sicilia e le isole minori siciliane i servizi aerei di linea tra gli aereoporti di Pantelleria, Lampedusa con Trapani, Palermo e Catania e tra Trapani con Catania e Roma, Milano, Bari e Venezia sono sottoposti agli oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee della cominicazione della Commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente nazionale per l'aviazione civile procederà ad esperire le gare secondo le modalità previste dall'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92, nel rispetto di quanto precisato nell'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La data dalla quale gli oneri suddetti divengono obbligatori verrà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

IMPOSIZIONE DI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO
SUI SERVIZI AEREI REGOLARI ALL'INTERNO DELL'ITALIA

A norma delle disposizioni dell'art. 4, par.1, lettera *a)* del Regolamento n. 2408/92/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il Governo italiano, conformemente alle determinazioni adottate nelle Conferenze dei servizi tenutesi presso la Regione siciliana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte interessate:

Pantelleria-Trapani e vv.;

Lampedusa-Trapani e vv.;

Pantelleria-Palermo e vv:,

Lampedusa-Palermo e vv.;

Lampedusa-Catania e vv.;

Trapani-Roma-Milano e vv.;

Trapani-Bari-Venezia e vv.;

Trapani-Catania e vv.;

1.1. Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, gli organi competenti potranno riservare alcune bande orarie sugli aeroporti interessati sottoposti al regime di pieno coordinamento.

2. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

Gli oneri di servizio pubblico, sono i seguenti:

2.1 In termini di numero di frequenze minime:

a) tra Pantelleria-Trapani e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 10 ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre e durante le festività pasquali e natalizie;

b) tra Lampedusa-Trapani e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre;

c) tra Pantelleria-Palermo e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno per tutto l'anno;

d) tra Lampedusa-Palermo e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 1° ottobre al 31 maggio e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 1° giugno al 30 settembre;

e) tra Lampedusa-Catania e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

f) tra Trapani-Roma-Milano e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 2 voli in andata e 2 in ritorno dal 16 settembre al 14 giugno e 3 voli in andata e 3 in ritorno dal 15 giugno al 15 settembre;

g) Trapani-Bari-Venezia e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno;

h) Trapani-Catania e vv.;

le frequenze sono le seguenti: almeno 1 volo in andata e 1 in ritorno per tutto l'anno.

2.2. In termini di orari.

Per le rotte Pantelleria-Trapani e vv., Pantelleria-Palermo e vv., Lampedusa-Palermo e vv., Trapani-Lampedusa e vv., Trapani-Roma-Milano e vv., Trapani-Bari-Venezia e vv:, gli orari devono prevedere un volo di andata in prima mattinata (6 - 9) e un volo di ritorno in tarda serata (18 - 21) in modo da consentire ai passeggeri che viaggiano per affari, di effettuare un viaggio di andata e ritorno nell'ambito della giornata, fatte salve eventuali limitazioni operative aeroportuali.

Per le restanti rotte Trapani-Catania e vv. e Lampedusa-Catania e vv. dovranno essere previsti orari che consentano coincidenze con la rete dei servizi aerei nazionali ed internazionali schedulati sullo scalo di Catania.

2.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacità offerta.

Gli aeromobili impiegati nelle fasce orarie garantite dovranno fornire una capacità minima, sulle rotte Trapani-Roma-Milano e Trapani-Bari-Venezia di 100 posti ciascuno e di 40 posti per le altre rotte. In alternativa potranno essere utilizzati aeromobili di capacità diversa a condizione che nelle fasce garantite sia assicurata anche attraverso un' implementazione delle frequenze, una capacità equivalente su base annua.

In termini di tariffe.

Le tariffe massime da applicare su ciascuna rotta al netto di IVA e tasse aeroportuali sono le seguenti:

Pantelleria-Trapani e vv. L. 30.000 - € 15,49;

Lampedusa-Trapani e vv. L. 35.000 - € 18,08;

Pantelleria-Palermo e vv. L. 35.000 - € 18,08;

Lampedusa-Palermo e vv. L. 40.000 - € 20,66;

Lampedusa-Catania e vv. L. 35.000 - € 18,08;

Trapani-Milano e vv. (via Roma) L. 110.000 - € 56,81;

Trapani-Venezia e vv. (via Bari) L. 110.000 - € 56,81;

Trapani-Roma e vv. L. 75.000 - € 38,73;

Trapani-Bari e vv. L. 70.000 - € 36,15;

Trapani-Catania e vv. L. 35.000 - € 18,08.

Nessun vincolo tariffario si applica per la vendita dei posti eventualmente disponibili sulle tratte Roma-Milano e vv. e Bari-Venezia e vv.

Ogni anno gli organi competenti adeguano le tariffe massime in misura corrispondente al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo. La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte in questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Nel caso in cui, nella media rilevata in ciascun semestre, si registri una variazione del rapporto di cambio fra lira italiana/dollaro USA e/o del costo del carburante in misura superiore al 5%, le tariffe dovranno essere modificate proporzionalmente alla variazione registrata.

All'eventuale adeguamento delle tariffe procede semestralmente il Ministro delle infuastrutture e dei trasporti, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, sulla base di una istruttoria effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito da un rappresentante nominato dall'E.N.A.C. e da un rappresentante nominato dalla Regione siciliana, il quale sente i vettori operanti sulle linee onerate.

L'eventuale adeguamento decorrerà dal semestre successivo.

La misura dell'adeguamento viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte e viene portata a conoscenza della Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2.4 In termini di continuità dei servizi.

Fatta eccezione per i casi di forza maggiore, il numero dei voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per ciascuna stagione aeronautica IATA l'1% del numero dei voli previsti;

Il vettore deve garantire i servizi per almeno 12 mesi consecutivi e non può sospenderli senza un preavviso di sei mesi.

3. Si comunica ai vettori comunitari che il mancato rispetto degli oneri di servizio di cui sopra nella gestione delle rotte in questione può comportare sanzioni amministrative e/o di carattere giurisdizionale.

02A00641

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della chiusura degli sportelli bancari e postali nella giornata del 31 dicembre 2001 per il passaggio alla moneta unica europea, il denaro incassato dall'ufficio provinciale ACI di Brindisi potrà essere riversato solo in data 2 gennaio 2002.

Pertanto si ritiene opportuno, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si potrebbero verificare nei locali e nelle casseforti, chiudere al pubblico l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nella giornata del 31 dicembre 2001.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota protocollo n. 3964/PRA del 3 dicembre 2001.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con successiva nota protocollo n. 4040/2001 del 17 dicembre 2001.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10);

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 dicembre 2001

Il direttore regionale: ORLANDI

02A00271

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta, per il 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La procura generale della Repubblica in Torino, con apposita nota ha comunicato che l'ufficio del P.R.A. di Aosta è stato chiuso il 31 dicembre 2001, per motivi di sicurezza del personale e di coperture assicurative relative agli eventuali furti che si potrebbero verificare nei locali e nelle casseforti, poiché le somme incassate in tale data dovrebbero essere trattenute nell'ufficio fino al 2 gennaio 2002, data la chiusura, ufficialmente annunciata, degli sportelli postali e bancari.

A seguito di quanto premesso si rende necessario regolarizzare la situazione sopra segnalata.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 3);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Aosta, 2 gennaio 2002

Il direttore regionale: GIUFFRIDA

02A00272

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00651

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge

28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cremona in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00652

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00653

DECRETO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 14 dicembre 2001, dovuto a sciopero;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A00655

DECRETO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bolzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI BOLZANO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta:

Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza per gli atti con formalità scadenti in data 14 dicembre 2001, a seguito dell'accertato irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bolzano nel predetto giorno, come da nota del 13 dicembre 2001 protocollo n. 6079 dell'ACI, e la contestuale autorizzazione dell Procura generale della Repubblica.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del pubblico impiego, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, in data 14 dicembre 2001, è rimasto chiuso al pubblico per l'intera giornata; pertanto, la procura generale della Repubblica di Bolzano ha preso atto della chiusura causa lo sciopero, e ne ha dato comunicazione a questa direzione provinciale vistando la nota ACI del 13 dicembre 2001.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 17 gennaio 2002

Il direttore provinciale: DE SIO

02A00794

PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 14 dicembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero nazionale generale del pubblico impiego indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL a cui ha aderito tutto il personale, l'ufficio di cui al punto 1.1. non ha operato nel giorno 14 dicembre 2001, pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari, in data 17 dicembre 2001, ne ha attestato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 10 gennaio 2002

Il direttore regionale: PALMIERI

02A00643

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico del Verbano-Cusio-Ossola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. del Verbano-Cusio-Ossola avvenuta il giorno 14 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero

del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico del Verbano-Cusio-Ossola non ha operato al pubblico nel giorno 14 dicembre 2001. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 26/02 del 16 gennaio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore regionale:* DE GIACOMO

02A00679

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitigli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

In dipendenza dell'accertata chiusura dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Torino avvenuta il giorno 14 dicembre 2001, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativamente agli atti con formalità scadenti nella data predetta.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico nel giorno 14 dicembre 2001, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 4461/26/01 del 1° gennaio 2002, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto 28 gennaio 1998, n. 98/11772/UDG.

Torino, 17 gennaio 2002

p. *Il direttore regionale:* DE GIACOMO

02A00680

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini il giorno 14 dicembre 2001, così come autorizzati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario a causa sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria per la giornata del 14 dicembre 2001.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 3 gennaio 2002

p. *Il direttore regionale:* MARCIELLI

02A00649

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini 2 il giorno 14 dicembre 2001.

Motivazioni.

Causa sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria, gli Uffici precisati sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 9 gennaio 2002

p. *Il direttore regionale:* MARCIELLI

02A00650

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 gennaio 2002.

Mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 10 gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Visto l'art. 9, comma 1, di detto regolamento che stabilisce che i ruoli, i poteri e le procedure precedentemente poste in essere dal Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore di detto regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate all'art. 6 di detto regolamento;

Vista la nota protocollo 391680 del 21 dicembre 2001 del direttore dell'ufficio provinciale dell'agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare in data 14 dicembre 2001:

Accertato che il mancato funzionamento, è dipeso dallo sciopero del personale in data 14 dicembre 2001, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bologna

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Bologna in data 14 dicembre 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: MARINO

02A00642

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 31 dicembre 2001, **n. 108/E.**

Adeguamento all'euro dei valori monetari espressi in lire nella normativa concernente le scommesse ed i concorsi pronostici. Soluzione di quesiti.

Alle Direzioni regionali delle entrate
Agli Uffici delle entrate
Agli Uffici IVA
e, per conoscenza:
Alla Sogei S.p.a.
Alla Snai
Alla Sara Bet S.r.l.
Alla Snai servizi S.r.l.
Alla Spati S.r.l.
Alla Toto 2000 S.r.l
Alla Ariston servizi S.r.l.
Alla Federippodromi
Al Sindacato nazionale allibratori
Alla Sagi sport
Al Sics
All'Unire
Al Coni
Alla Sisal
Al Gruppo Sesterzi S.r.l.
Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche fiscali
Al Ministero delle politiche agricole e forestali

Come è noto, dal 1° gennaio 2002 inizierà la fase definitiva del passaggio alla moneta europea con l'introduzione delle banconote e delle monete in euro.

In materia di giochi, il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2001, per ovvi motivi di semplificazione, prevede l'uso di monete di taglio unitario per la partecipazione al gioco. In particolare, dal 1° gennaio 2002, l'unità minima delle scommesse a totalizzatore, compresa quella sulla corsa Tris e quelle alla stessa assimilabili, è pari a 1,00 euro e la giocata minima è di 2,00 euro. L'unità minima delle scommesse a quota fissa è pari a 3,00 euro. Le scommesse di importo superiore sono multipli di tre euro. La posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro. Con riferimento allo stesso concorso sono state soppresse le limitazioni delle vincite di prima e seconda categoria previste dall'art. 14, quarto comma, del decreto ministeriale 29 ottobre 1957 e successive modificazioni.

Sono pervenuti alla scrivente alcuni quesiti riguardanti i nuovi criteri di esercizio delle scommesse.

Con la presente circolare si forniscono ragguagli sull'argomento.

È stato prospettato il caso delle scommesse per le quali la giocata è avvenuta nell'anno 2001 e l'evento oggetto della scommessa si verificherà nel 2002. Si ritiene che la liquidazione delle vincite ed il pagamento dovranno avvenire in euro.

Dal 1° gennaio 2002 la registrazione delle giocate, l'emissione della ricevuta, la contabilizzazione e lo scambio dei dati tra i concessionari ed il totalizzatore nazionale dovranno avvenire in euro, mentre l'accettazione delle giocate, il pagamento delle vincite e dei rimborsi da parte dei concessionari, fino al 28 febbraio 2002, potrà avvenire in moneta unica europea o anche in lire.

Successivamente a tale data, la valuta legale di riferimento sarà esclusivamente l'euro.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle quote per le scommesse al totalizzatore sia sportive che ippiche, si precisa quanto segue.

Le nuove modalità di calcolo, oltre ad essere una conseguenza legata all'introduzione della nuova moneta europea, tendono a rendere omogenea la visualizzazione delle quote tra le diverse tipologie di scommesse sia ippiche che sportive e permettono una maggiore distribuzione del disponibile per vincite, limitando in misura sensibile i resti della totalizzazione.

L'importo totale delle scommesse al totalizzatore (compresa la scommessa tris e quelle alla stessa assimilabili) su di un determinato tipo di scommessa al netto del prelievo, costituisce il disponibile per vincite.

Il quoziente tra il disponibile per vincite e l'importo scommesso costituisce la quota del totalizzatore troncata al secondo decimale. L'importo da pagare è determinato moltiplicando l'importo scommesso per la quota del totalizzatore.

Le somme derivanti dai troncamenti delle quote sono a favore dell'UNIRE.

Qualora la quota derivante dalla totalizzazione sia inferiore all'unità, l'importo delle scommesse è restituito integralmente agli scommettitori.

Nel caso che si verifichi un arrivo in parità di due o più cavalli, il calcolo della quota per ognuna delle combinazioni vincenti è determinato nel modo seguente:

a) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse risultate vincenti;

b) la differenza così ottenuta si divide in tante parti uguali quante sono le combinazioni vincenti;

c) si determinano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera *b)* e l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle combinazioni vincenti;

d) il quoziente così ottenuto per ciascun cavallo, aumentato di uno, costituisce la quota relativa a ciascun cavallo o combinazione vincente.

Per la scommessa sul piazzato, le quote sono determinate nel modo seguente:

a) dal disponibile per vincite si detrae l'importo delle scommesse effettuate sui cavalli classificati piazzati;

b) la differenza così ottenuta si divide:

in due parti uguali qualora siano state accettate scommesse per due piazzati;

in tre parti uguali qualora siano state accettate scommesse per tre piazzati;

c) si calcolano quindi i quozienti tra il risultato ottenuto con l'operazione di cui alla precedente lettera *b)* e l'importo delle scommesse accettate su ciascuno dei cavalli piazzati;

d) le quote si ottengono aggiungendo uno al quoziente relativo a ciascun cavallo piazzato.

Analogamente si procederà per tutte le altre tipologie di scommessa.

Si riportano di seguito le modalità di calcolo per le scommesse sportive al totalizzatore:

a) si determina il disponibile per vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento detratto l'importo del prelievo e aumentato di eventuali riporti;

b) dal disponibile per vincite di cui alla lettera *a*) si detrae l'importo delle vincite e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi delle combinazioni vincenti pronosticabili;

c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera *b)* riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di uno costituisce la quota.

Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori all'unità.

Per quanto concerne le modalità di calcolo per le scommesse multiple, ippiche e sportive, a quota fissa si precisa che l'importo della vincita è determinato moltiplicando l'importo scommesso per il risultato del prodotto delle quote offerte per ogni singolo evento indicato nella multipla, conservando tutti i decimali. La somma da corrispondere allo scommettitore è pari a quanto ottenuto dalla operazione precedente troncata alla seconda cifra decimale.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. La SOGEI S.p.a. e gli operatori interessati sono invitati ad assumere le idonee iniziative finalizzate a dare tempestivo adempimento alle disposizioni del decreto-legge n. 452 del 2001.

Roma, 31 dicembre 2001

p. *Il direttore:* FERRARA

02A00810

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Riapertura del Consolato d'Italia di prima categoria in Smirne (Izmir) (Turchia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(*Omissis*).

Decreta

la riapertura del Consolato d'Italia di prima categoria in Smirne (Izmir) (Turchia), a decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002.

Roma, 17 dicembre 2001

Il Ministro degli affari esteri
RUGGIERO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A00813

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 gennaio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8856
Yen giapponese	118,72
Corona danese	7,4307
Lira Sterlina	0,62030
Corona svedese	9,2868
Franco svizzero	1,4737
Corona islandese	90,43
Corona norvegese	7,9225
Lev bulgaro	1,9518
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	32,093
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,40

Litas lituano	3,5417
Lat lettone	0,5654
Lira maltese	0,4016
Zloty polacco	3,6360
Leu romeno	28135
Tallero sloveno	220,6118
Corona slovacca	42,340
Lira turca	1195000
Dollaro australiano	1,7013
Dollaro canadese	1,4233
Dollaro di Hong Kong	6,9071
Dollaro neozelandese	2,0655
Dollaro di Singapore	1,6282
Won sudcoreano	1178,91
Rand sudafricano	10,0516

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01011

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assieme»

Estratto decreto AIC/UAC n. 651 del 3 gennaio 2002

Specialità medicinale: ASSIEME.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a., Palazzo Galileo, via F. Sforza Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

turbohaler 1 inalatore 120 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362060/M (in base 10), 11R58D (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 87.251 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 144.000 (IVA inclusa);

turbohaler 1 inalatore 60 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362019/M (in base 10), 11R573 (in base 32);

turbohaler 10 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362021/M (in base 10), 11R575 (in base 32);

turbohaler 3 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362033/M (in base 10), 11R57K (in base 32);

turbohaler 2 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362045/M (in base 10), 11R57X (in base 32);

turbohaler 18 inalatori 60 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362058/M (in base 10), 11R58B (in base 32);

turbohaler 3 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362072/M (in base 10), 11R58S (in base 32);

turbohaler 2 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362084/M (in base 10), 11R594 (in base 32);

turbohaler 10 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362096/M (in base 10), 11R59J (in base 32);

turbohaler 18 inalatori 120 dosi 160/4,5 mcg - A.I.C. n. 035362108/M (in base 10), 11R59W (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione.

Ogni dose inalata contiene:

principio attivo: budesonide 160 mcg/inalazione e formoterolo fumarato diidrato 4,5 mcg/inalazione;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: AstraZeneca AB S-151 36 Sodertalje - Svezia.

In alternativa per il confezionamento da: AstraZeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire (Inghilterra).

Indicazioni terapeutiche: «Assieme» è indicato nel regolare trattamento dell'asma quando l'uso di una terapia di associazione (corticosteroide per via inalatoria e beta-agonista a lunga durata d'azione) è appropriato in:

pazienti che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e con $beta_2$ -agonisti a breve durata d'azione usati al «bisogno»;

o

pazienti che sono già adeguatamente controllati sia con corticosteroidi per via inalatoria che con $beta_2$-agonisti a lunga durata d'azione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00647

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Ratiopharm Italia»

Estratto decreto AIC/UAC n. 656 dell'11 gennaio 2002

Medicinale: RANITIDINA RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., viale Monza, 270 - Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse in blister da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397417/MG (in base 10), 11S7T9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118, pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397429/MG (in base 10), 11S7TP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di immissione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

10 compresse in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035398205/MG (in base 10), 11S8KX (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

10 compresse in strip d'alluminio da 300 mg - A.I.C. n. 035398217/MG (in base 10), 11S8L9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 12.118 pari a 6,26 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 20.000 pari a 10,33 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

20 compresse in blister da 2 da 300 g - A.I.C. n. 035398229/MG (in base 10), 11S8LP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 24.236 pari a 12,52 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.000 pari a 20,66 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035398231/MG (in base 10), 11S8RL (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 24.236 pari a 12,52 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 40.000 pari a 20,66 euro prezzo al pubblico (IVA inclusa);

5 compresse in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035397013/MG (in base 10), 11S7DP (in base 32);

5 compresse in strip d'alluminio da 150 mg - A.I.C. n. 035397025/MG (in base 10), 11S7F1 (in base 32);

7 compresse in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035397037/MG (in base 10), 11S7FF (in base 32);

7 compresse in strip d'alluminio da 150 mg - A.I.C. n. 035397049/MG (in base 10), 11S7FT (in base 32);

14 compresse in blister da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397052/MG (in base 10), 11S7FW (in base 32);

14 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397064/MG (in base 10), 11S7G8 (in base 32);

28 compresse in blister da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397076/MG (in base 10), 11S7GN (in base 32);

28 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397088/MG (in base 10), 11S7H0 (in base 32);

98 compresse in blister da 14 da 150 mg - A.I.C. n. 035397090/MG (in base 10), 11S7H2 (in base 32);

98 compresse in strip d'alluminio da 14 da 150 mg - A.I.C. n. 035397102/MG (in base 10), 11S7HG (in base 32);

56 compresse in blister da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397114/MG (in base 10), 11S7HU (in base 32);

56 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397126/MG (in base 10), 11S7J6 (in base 32);

112 compresse in blister da 16 da 150 mg - A.I.C. n. 035397138/MG (in base 10), 11S7JL (in base 32);

112 compresse in strip d'alluminio da 16 da 150 mg - A.I.C. n. 035397140/MG (in base 10), 11S7JN (in base 32);

8 compresse in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035397153/MG (in base 10), 11S7K1(in base 32);

8 compresse in strip d'alluminio da 150 mg - A.I.C. n. 035397165/MG (in base 10), 11S7KF (in base 32);

16 compresse in blister da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397177/MG (in base 10), 11S7KT (in base 32);

16 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397189/MG (in base 10), 11S7L5 (in base 32);

24 compresse in blister da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397191/MG (in base 10), 11S7L7 (in base 32);

24 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397203/MG (in base 10), 11S7LM (in base 32);

32 compresse in blister da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397215/MG (in base 10), 11S7LZ (in base 32);

32 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397227/MG (in base 10), 11S7MC (in base 32);

40 compresse in blister da 5 da 150 mg A.I.C. n. 035397239/MG (in base 10), 11S7MR (in base 32);

40 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397241/MG (in base 10), 11S7MT (in base 32);

48 compresse in blister da 6 da 150 mg - A.I.C. n. 035397254/MG (in base 10), 11S7N6 (in base 32);

48 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg - A.I.C. n. 035397660/MG (in base 10), 11S80W (in base 32);

105 compresse in blister da 7 da 150 mg - A.I.C. n. 035397672/MG (in base 10) 11S818 (in base 32);

105 compresse in strip d'alluminio da 7 da 150 mg - A.I.C. n. 035397684/MG (in base 10), 11S81N (in base 32);

120 compresse in blister da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397696/MG (in base 10), 11S820 (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397708/MG (in base 10), 11S82D (in base 32);

30 compresse in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035397710/MG (in base 10), 11S82G (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 150 mg - A.I.C. n. 035397722/MG (in base 10), 11S821U (in base 32);

60 compresse in blister da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397734/MG (in base 10), 11S836 (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397746/MG (in base 10), 11S83L (in base 32);

90 compresse in blister da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397759/MG (in base 10), 11S83Z (in base 32);

90 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397761/MG (in base 10), 11S841 (in base 32);

120 compresse in blister da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397773/MG (in base 10), 11S84F0 (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397785/MG (in base 10), 11S84T (in base 32);

150 compresse in blister da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397797/MG (in base 10), 11S855 (in base 32);

150 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397809/MG (in base 10), 11S85K (in base 32);

5 compresse in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035397811/MG (in base 10), 11S85M (in base 32);

5 compresse in strip d'alluminio da 300 mg - A.I.C. n. 035397823/MG (in base 10), 11S85Z (in base 32);

7 compresse in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035397835/MG (in base 10), 11S86C (in base 32);

7 compresse in strip d'alluminio da 300 mg - A.I.C. n. 035397847/MG (in base 10), 11S86R (in base 32);

14 compresse in blister da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035397850/MG (in base 10), 11S86U (in base 32);

14 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035397862/MG (in base 10), 11S876 (in base 32);

28 compresse in blister da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035397874/MG (in base 10), 11S87L (in base 32);

28 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035397886/MG (in base 10), 11S87Y (in base 32);

56 compresse in blister da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035397898/MG (in base 10), 11S883 (in base 32);

56 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035397900/MG (in base 10), 11S88D (in base 32);

98 compresse in blister da 14 da 300 mg - A.I.C. n. 035397912/MG (in base 10), 11S88S (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 12 da 150 mg - A.I.C. n. 035397544/MG (in base 10), 11S7X8 (in base 32);

15 compresse in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035397557/MG (in base 10), IIS7XP (in base 32);

15 compresse in strip d'alluminio da 150 mg - A.I.C. n. 035397569/MG (in base 10), 11S7Y1 (in base 32);

30 compresse in blister da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397571/MG (in base 10), 11S7Y3 (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg - A.I.C. n. 035397583/MG (in base 10), 11S7YH (in base 32);

45 compresse in blister da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397595/MG (in base 10), 11S7YV (in base 32);

45 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg A.I.C. n. 035397607/MG (in base 10), 11S7Z7 (in base 32);

60 compresse in blister da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397619/MG (in base 10), 11S7ZM (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg - A.I.C. n. 035397621/MG (in base 10), 11S7ZP (in base 32);

90 compresse in blister da 6 da 150 mg - A.I.C. n. 035397633/MG (in base 10), 11S801 (in base 32);

90 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg - A.I.C. n. 035397645/MG (in base 10), 11S80F (in base 32);

75 compresse in blister da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397658/MG (in base 10), 11S80U (in base 32);

75 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397266/MG (in base 10), 11S7NL (in base 32);

56 compresse in blister da 7 da 150 mg - A.I.C. n. 035397278/MG (in base 10), 11S7NY (in base 32);

56 compresse in strip d'alluminio da 7 da 150 mg - A.I.C. n. 035397280/MG (in base 10), 11S7P0 (in base 32);

64 compresse in blister da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397292/MG (in base 10), 11S7PD (in base 32);

64 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397304/MG (in base 10), 11S7PS (in base 32);

72 compresse in blister da 9 da 150 mg - A.I.C. n. 035397316/MG (in base 10), 11S7Q4 (in base 32);

72 compresse in strip d'alluminio da 9 da 150 mg - A.I.C. n. 035397328/MG (in base 10), 11S7QJ (in base 32);

80 compresse in blister da 10 da 150 mg - A.I.C. n. 035397330/MG (in base 10), 11S7QL (in base 32);

80 compresse in strip d'alluminio da 10 da 150 mg - A.I.C. n. 035397342/MG (in base 10), 11S7QY (in base 32);

88 compresse in blister da 11 da 150 mg - A.I.C. n. 035397355/MG (in base 10), 11S7RC (in base 32);

88 compresse in strip d'alluminio da 11 da 150 mg - A.I.C. n. 035397367/MG (in base 10), 11S7RR (in base 32);

96 compresse in blister da 12 da 150 mg - A.I.C. n. 035397379/MG (in base 10), 11S7S3 (in base 32);

96 compresse in strip d'alluminio da 12 da 150 mg - A.I.C. n. 035397381/MG (in base 10), 11S7S5 (in base 32);

10 compresse in blister da 150 mg - A.I.C. n. 035397393/MG (in base 10), 11S7SK (in base 32);

10 compresse in strip d'alluminio da 150 mg - A.I.C. n. 035397405/MG (in base 10), 11S7SX (in base 32);

30 compresse in blister da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397431/MG (in base 10), 11S7TR (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg - A.I.C. n. 035397443/MG (in base 10), 11S7U3 (in base 32);

50 compresse in blister da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397456/MG (in base 10), 11S7UJ (in base 32);

50 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg - A.I.C. n. 035397468/MG (in base 10), 11S7UW (in base 32);

60 compresse in blister da 6 da 150 mg - A.I.C. n. 035397470/MG (in base 10), 11S7UY (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg - A.I.C. n. 035397482/MG (in base 10) 11S7V8 (in base 32);

80 compresse in blister da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397494/MG (in base 10), 11S7VQ (in base 32);

80 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg - A.I.C. n. 035397506/MG (in base 10), 11S7W2 (in base 32);

100 compresse in blister da 10 da 150 mg - A.I.C. n. 035397518/MG (in base 10), 11S7WG (in base 32);

100 compresse in strip d'alluminio da 10 da 150 mg - A.I.C. n. 035397520/MG (in base 10), 11S7XWJ (in base 32);

120 compresse in blister da 12 da 150 mg - A.I.C. n. 035397532/MG (in base 10), 11S7WW (in base 32);

98 compresse in strip d'alluminio da 14 da 300 mg - A.I.C. n. 035397924/MG (in base 10), 11S894 (in base 32);

112 compresse in blister da 16 da 300 mg - A.I.C. n. 035397936/MG (in base 10), 11S89J (in base 32);

112 compresse in strip d'alluminio da 16 da 300 mg - A.I.C. n. 035397948/MG (in base 10), 11S89W (in base 32);

8 compresse in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035397951MG (in base 10), 11S89Z (in base 32);

8 compresse in strip d'alluminio da 300 mg - A.I.C. n. 035397963/MG (in base 10), 11S8BC (in base 32);

16 compresse in blister da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035397975/MG (in base 10), 11S8BR (in base 32);

16 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035397987/MG (in base 10), 11S8C3 (in base 32);

24 compresse in blister da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035397999/MG (in base 10), 11S8CH (in base 32);

24 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398015/MG (in base 10), 11S8CZ (in base 32);

32 compresse in blister da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035398027/MG (in base 10), 11S8DC (in base 32);

32 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035398039/MG (in base 10), 11S8DR (in base 32);

40 compresse in blister da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398041/MG (in base 10), 11S8DT (in base 32);

40 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398054/MG (in base 10), 11S8F6 (in base 32);

48 compresse in blister da 6 da 300 mg - A.I.C. n. 035398066/MG (in base 10), 11S8FL (in base 32);

48 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg - A.I.C. n. 035398078/MG (in base 10), 11S8FY (in base 32);

56 compresse in blister da 7 da 300 mg - A.I.C. n. 035398080/MG (in base 10), 1168G0 (in base 32);

56 compresse in strip d'alluminio da 7 da 300 mg - A.I.C. n. 035398092/MG (in base 10), 11S8GD (in base 32);

64 compresse in blister da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035398104/MG (in base 10), 11S8GS (in base 32);

64 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035398116/MG (in base 10), 11S8H4 (in base 32);

72 compresse in blister da 9 da 300 mg - A.I.C. n. 035398128/MG (in base 10), 11S8HJ (in base 32);

72 compresse in strip d'alluminio da 9 da 300 mg - A.I.C. n. 035398130/MG (in base 10), 11S8HL (in base 32);

80 compresse in blister da 10 da 300 mg - A.I.C. n. 035398142/MG (in base 10), 11S8HY (in base 32);

80 compresse in strip d'alluminio da 10 da 300 mg - A.I.C. n. 035398155/MG (in base 10), 11S8JC (in base 32);

88 compresse in blister da 11 da 300 mg - A.I.C. n. 035398167/MG (in base 10), 11S8JR (in base 32);

88 compresse in strip d'alluminio da 11 da 300 mg - A.I.C. n. 035398179/MG (in base 10), 11S8K3 (in base 32);

96 compresse in blister da 12 da 300 mg - A.I.C. n. 035398181/MG (in base 10), 11S8K5 (in base 32);

96 compresse in strip d'alluminio da 12 da 300 mg - A.I.C. n. 035398193/MG (in base 10), 11S8KK (in base 32);

30 compresse in blister da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398243/MG (in base 10), 11S8M3 (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398256/MG (in base 10), 11S8MJ (in base 32);

50 compresse in blister da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398268/MG (in base 10), 11S8MW (in base 32);

50 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398270/MG (in base 10), 11S8MY (in base 32);

60 compresse in blister da 6 da 300 mg - A.I.C. n. 035398282/MG (in base 10), 11S8NB (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg - A.I.C. n. 035398294/MG (in base 10), 11S8NQ (in base 32);

80 compresse in blister da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035398306/MG (in base 10), 11S8P2 (in base 32);

80 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035398318/MG (in base 10), 11S8PG (in base 32);

100 compresse in blister da 10 da 300 mg - A.I.C. n. 035398320/MG (in base 10), 11S8PJ (in base 32);

100 compresse in strip d'alluminio da 10 da 300 mg - A.I.C. n. 035398332/MG (in base 10), 11S8PW (in base 32);

120 compresse in blister da 12 da 300 mg - A.I.C. n. 035398344/MG (in base 10), 11S8Q8 (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 12 da 300 mg - A.I.C. n. 035398357/MG (in base 10), 11S8QP (in base 32);

15 compresse in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035398369/MG (in base 10), 11S8R1 (in base 32);

15 compresse in strip d'alluminio da 300 mg - A.I.C. n. 035398371/MG (in base 10), 11S8R3 (in base 32);

30 compresse in blister da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035398383/MG (in base 10), 11S8RH (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035398395/MG (in base 10), 11S8RV (in base 32);

45 compresse in blister da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398407/MG (in base 10), 11S8S7 (in base 32);

45 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398419/MG (in base 10), 11S8SM (in base 32);

60 compresse in blister da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035398421/MG (in base 10), 11S8SP (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035398433/MG (in base 10), 11S8T1 (in base 32);

75 compresse in blister da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398445/MG (in base 10), 11S8TF (in base 32);

75 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398458/MG (in base 10), 11S8TU (in base 32);

90 compresse in blister da 6 da 300 mg - A.I.C. n. 035398460/MG (in base 10), 11S8TW (in base 32);

90 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg - A.I.C. n. 035398472/MG (in base 10), 11S8U8 (in base 32);

105 compresse in blister da 7 da 300 mg - A.I.C. n. 035398484/MG (in base 10), 11S8UN (in base 32);

105 compresse in strip d'alluminio da 7 da 300 mg - A.I.C. n. 035398496/MG (in base 10), 11S8V0 (in base 32);

120 compresse in blister da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035398508/MG (in base 10), 11S8VD (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg - A.I.C. n. 035398510/MG (in base 10), 11S8VG (in base 32);

30 compresse in blister da 300 mg - A.I.C. n. 035398522/MG (in base 10), 11S8VU (in base 32);

30 compresse in strip d'alluminio da 300 mg - A.I.C. n. 035398534/MG (in base 10), 11S8W6 (in base 32);

60 compresse in blisterda 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035398546/MG (in base 10), 11S8WL (in base 32);

60 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg - A.I.C. n. 035398559/MG (in base 10), 11S8WZ (in base 32);

90 compresse in blister da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398561/MG (in base 10), 11S8X1 (in base 32);

90 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg - A.I.C. n. 035398573/MG (in base 10), 11S8XF (in base 32);

120 compresse in blister da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035398585/MG (in base 10), 11S8XT (in base 32);

120 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg - A.I.C. n. 035398597/MG (in base 10), 11S8Y5 (in base 32);

150 compresse in blister da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398609/MG (in base 10), 11S8YK (in base 32);

150 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg - A.I.C. n. 035398611/MG (in base 10) 11S8YM (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Classificazione ai fini della fornitura da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Losan Pharma GmbH Otto Hahnstrasse 13 D79395 Neuenburg - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dei disturbi del tratto gastrointestriale superiore nei quali sia richiesta una riduzione delle secrezione gastrica acida;

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

trattamento a lungo termine delle ulcere duodenali per prevenire le loro recidive. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcera ricorrente;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Eleison.

La ranitidina non è indicata nel trattamento dei disturbi gastrointestinali minori, quali i disturbi gastrici di natura nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A00648

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucolysin»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 206/D4 dell'11 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

MUCOLYSIN:

AD 10 supposte 200 mg - A.I.C. n. 023380177;

BB 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 023380189;

lattanti 10 supposte 50 mg - A.I.C. n. 023380191;

AD 10 supposte 600 mg - A.I.C. n. 023380239.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. titolare della specialità.

02A00668

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chemicetina»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 659/D5 dell'11 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CHEMICETINA:

12 capsule 250 mg - A.I.C. n. 002866224.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Fournier Pharma S.p.a. titolare della specialità.

02A00667

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardioton»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 684/D6 dell'11 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

CARDIOTON:

«50» 14 capsule 50 mg - A.I.C. n. 025946 056;

10 flac.ni tappo serb. 50 mg - A.I.C. n. 025946 068.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta NCSN Farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

02A00666

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasoton»

Con il decreto n. 800.5/R.M. 684/D7 dell'11 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

VASOTON:

Gocce 0,2% 30 ml - A.I.C. n. 028296 022;

10 flaconcini 20 mg - A.I.C. n. 028296 034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta NCSN Farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

02A00665

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M. 375/D10 del 15 gennaio 2002 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

ACTICOLIN:

5 fiale 500 mg 4 ml - A.I.C. n. 026831 040;

3 fiale 1000 mg 4 ml - A.I.C. n. 026831 065;

BRIOCOR:

10 fialoidi orali 1 g - A.I.C. n. 027051 010;

IM IV 5 fiale 1 g 5 ml - A.I.C. n. 027051 022.

BUFLOFAR:

30 compresse divisibili 300 mg - A.I.C. n. 028444 014;

Retard 30 compresse rilascio controllato 600 mg - A.I.C. n. 028444 026;

flacone gocce 30 ml 15% - A.I.C. n. 028444 040.

CLARIFLEX:

gel 50 g - A.I.C. n. 026994 018.

EUPNAL:

30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 028408 019;

BB 10 supposte 250 mg - A.I.C. n. 028408 021.

FARSIL:

30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 026832 016.

FLOGOBENE:

30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 025097 027;

AD 10 supposte 20 mg - A.I.C. n. 025097 039;

crema 50 g 1% - A.I.C. n. 025097 054.

NAPRODOL:

30 compresse 550 mg - A.I.C. n. 028090 013;

10 supposte 550 mg - A.I.C. n. 028090 025;

UPFEN:

tubo 10 CPR efferv. 200 mg uso orale - A.I.C. n. 032024 010.

UPSAPLUS:

AD 10 supposte - A.I.C. n. 017255 023;

BB 10 supposte - A.I.C. n. 017255 035.

VITAMINA C UPSA:

OS 10 fiale 10 ml 1 g - A.I.C. n. 007224 013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta UPSA S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

02A00671

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina con adrenalina».

Con il decreto n.800.5/R.M. 478/D8 del 15 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

XYLOCAINA CON ADRENALINA:

2% adrenalina 1:50000 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 022671061.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A00670

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Upsalgina»

Con il decreto n.800.5/R.M. 726/D9 del 15 gennaio 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

UPSALGINA:

20 compresse effervescenti 325 mg - A.I.C. n. 028680015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratoires UPSA titolare dell'autorizzazione.

02A00669

MINISTERO DELLA DIFESA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 20 novembre 2001 concernente l'aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, anno 2002.

Si comunica che l'importo della quota annua di iscrizione indicata nel decreto in oggetto in lire 19.220 deve intendersi rettificata a lire 19.285.

02A00473

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno in talune esposizioni in Milano.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui mareriali che figureranno nell'esposizione «LIFT - Esposizione internazionale di ascensori, componenti, accessori, stampa professionale e servizi», che avrà luogo a Milano dal 20 novembre 2002 al 23 novembre 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIFED - Indian summer cinema and television, International multimedia market» che avrà luogo a Milano dal 3 novembre 2002 al 7 novembre 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIFLOR - Salone internazionale del florovivaismo professionale, degli accessori e della attrezzature della tecnologia applicata e dei servizi» che avrà luogo a Milano dal 13 settembre 2002 al 15 settembre 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «CART - Salone internazionale della cartoleria, della carta, dei prodotti cartotecnici, degli articoli per la Scuola e le belle arti» che avrà luogo a Milano dal 21 novembre 2002 al 24 novembre 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MACEF AUTUNNO - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria, orologeria» che avrà luogo a Milano dal 6 settembre 2002 al 9 settembre 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «BIJOUX - Salone della bigiotteria» che avrà luogo a Milano dal 6 settembre 2002 al 9 settembre 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «CHIBIDUE - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori» che avrà luogo a Milano dal 31 maggio 2002 al 3 giugno 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Mostra convegno expocomfort - Esposizione internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria, arredamento bagno» che avrà luogo a Milano dal 5 marzo 2002 al 9 marzo 2002.

Con decreto ministeriale del 3 gennaio 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «CHIBIMART - Mostra mercato dei prodotti tipici dell'artigianato» che avrà luogo a Milano dal 31 maggio 2002 al 3 giugno 2002.

Da 02A00262 a 02A00270

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comunicato di rettifica alla circolare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38: «Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Monitoraggio dei contratti di grande rilievo per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati».

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002, la frase riportata alle righe da 29 a 33 della pag. 64, prima colonna, che inizia con le parole «I documenti» deve essere sostituita con la seguente:

«I rapporti sull'andamento del contratto devono essere trasmessi entro 20 giorni dalla fine del semestre di riferimento all'indirizzo di posta elettronica: monitoraggio.contratti@aipa.it».

02A00644

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, concernente: «Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 282/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopracitato supplemento ordinario, alla pag. 9, seconda colonna, art. 15, comma 3, ultimo rigo, le parole «entro il 31 dicembre 2001» sono soppresse.

02A00663

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651020/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.